

## TI\_GERICHTE 39.2004.11 vom 12. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2004.11\\_d20030312](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2004.11_d20030312)

FR: TI\_GERICHTE 39.2004.11 du 12 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 39.2004.11 del 12 marzo 2003

### Regeste

calcolo dell'assegno integrativo. Lo stato economico dell'assicurata è determinato al momento della domanda. La tassazione è solo un ausilio. Dagli alimenti va dedotto l'assegno di base versato alla madre. Computo delle imposte senza la prova del pagamento. Non computabile la spesa per la cura dei figli

### Erwägungen

#### E. 20

LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)" L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)" L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento: " La soglia d'intervento corrisponde alla somma di: a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo del diritto: previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola b) per la prima persona importo corrispondente alla metà del limite da supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola c) per la seconda e terza persona importo corrispondente al limite minimo la terza persona previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferimento per il primo figlio d) per la quarta e la quinta persona importo corrispondente al limite minimo la quinta persona previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di

riferimento: e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferimento: L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23'550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Abbondanzialmente giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato. Più precisamente è stato introdotto l'art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all'art. 10 Laps, per l'anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004. Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l'anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell'11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002). 2.4.

Nella presente fattispecie la Cassa con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 ha accordato all'assicurata, a far tempo dal mese di marzo 2004, un assegno integrativo di fr. 141.-- (cfr. consid. 1.5., doc. A, 46). La ricorrente ha contestato gli importi del reddito del lavoro e del valore locativo della sua proprietà immobiliare computati. Inoltre l'assicurata ha censurato il mancato conteggio delle spese di doppia economia domestica e delle spese di cura e di educazione dei figli, di cui si occupa la nonna materna mentre la stessa è al lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.6.). Come sopra esposto (cfr. consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale. Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps). L'art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell'unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12). Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell'entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12). E' invece stato introdotto l'art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell'inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12). Di conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5

Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps). Alla luce di quanto esposto, l'amministrazione per definire il reddito disponibile residuale dell'assicurata del 2004 rettamente si è basata sulle condizioni economiche della ricorrente nel 2004, facendo capo a dati più recenti di quelli scaturenti dalla notifica di imposta 2003B, che, del resto, è stata inviata all'insorgente soltanto nel mese di febbraio 2005 (cfr. doc. F). Inoltre essa difficilmente avrebbe potuto costituire un ausilio per l'amministrazione, visto che rispetto al periodo fiscale 2003, nella situazione personale ed economica della ricorrente sono intervenuti dei cambiamenti. Nel mese di dicembre 2003, infatti, il suo matrimonio con \_\_\_\_\_ è stato sciolto per divorzio (cfr. doc. 25). Dalla convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza del 15 dicembre 2003, emerge, poi, che l'immobile n. 1736 RFD di \_\_\_\_\_ è stato attribuito in esclusiva proprietà all'ex coniuge, il quale è pure subingredito, in via esclusiva, nel debito ipotecario. All'insorgente sono, invece, stati attribuiti alcuni fondi a \_\_\_\_\_ - dal 2005 Comune di \_\_\_\_\_ -, ed è subingredita, in via esclusiva, nel relativo debito ipotecario (cfr. doc. 25).

2.5. Preliminarmente va esaminata la correttezza del calcolo effettuato dalla Cassa facendo riferimento alla situazione economica dell'assicurata nel mese di marzo 2004. Nei redditi computabili l'amministrazione, ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività dipendente al 50% della ricorrente percepito presso lo studio medico del Dr. med. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ di fr. 32'096.-- (cfr. doc. 46). Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2004 il guadagno lordo mensile di RI 1 era di fr. 2'300.--, che calcolato su un anno corrisponde a complessivi fr. 29'900.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 20, 15C). A tale importo va aggiunto l'ammontare relativo ai due assegni di base al 50% corrisposti all'assicurata per i figli di complessivi fr. 183.-- al mese, pari a fr. 2'196.-- annui (cfr. art. 16 LT; art. 16 cpv. 1 e 17 LAF; doc. 20, 15C). Globalmente, dunque, il reddito da attività dipendente, corrisponde a fr. 32'096.-- (fr. 29'900.-- + fr. 2'196.--), come considerato dall'amministrazione. Il certificato di salario prodotto dall'assicurata con il ricorso si riferisce al 2003 (cfr. doc. B), per cui è irrilevante nella fattispecie relativa al 2004. Va comunque rilevato che nell'importo lordo dello stipendio di fr. 29'315.--, risultante da tale documento, non sono compresi gli assegni di base per i figli, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'assicurata (cfr. doc. I). In effetti sull'attestato, al punto attinente al salario lordo, dove è stata indicata la somma di fr. 29'315.--, è espressamente menzionato di aggiungere tutte le indennità correnti, eccettuati gli assegni per l'economia domestica e per i figli. Vi è poi un punto relativo soltanto agli assegni per l'economia domestica e per i figli, in cui, però, non è stato indicato alcunché (cfr. doc. B).

2.6. I contributi sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione computati nelle spese, come pure i contributi versati per l'indennità perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 46). A quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del 7 giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps prevede che i premi dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno vadano conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett. d e f LT). La Cassa ha considerato l'importo di fr. 2'771.-- (cfr. doc. 46)., Dagli atti risulta, tuttavia, che tali contributi, complessivamente, ammontano a fr. 2'846.-- (cfr. doc. 20; 15C). Tale importo è, del resto, stato riconosciuto dall'amministrazione nella nuova tabella di calcolo allegata alla risposta di causa (cfr. doc. 51). Pertanto nel calcolo dell'assegno integrativo per il mese di marzo 2004 va computata la somma di fr. 2'846.--. Per quanto riguarda i contributi della previdenza professionale (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. e Laps; 32 cpv. 1 lett. d LT), dalle tavole processuali emerge che essi ammontano a fr. 134.-- annui (cfr. doc. 20), come indicato dalla Cassa. Occorre, peraltro, rilevare che tale importo era stato conteggiato anche nel calcolo relativo alla decisione formale dell'8 marzo 2004 (cfr. doc. 17) e non è stato contestato dall'assicurata nel suo reclamo (cfr. doc. 2).

2.7. Secondo i combinati art. 6 cpv. 1 lett. a e 22 lett. f LT, a titolo di redditi computabili vanno considerati anche gli alimenti percepiti da un assicurato in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. In concreto la Cassa ha dunque rettamente computato nel conteggio relativo all'assegno integrativo le pensioni alimentari versate per i due figli dall'ex marito dell'insorgente, da cui è divorziata dal 15 dicembre 2003 (cfr. doc. 25). Dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio del 18 aprile 2003 omologata dal Segretario assessore della Pretura di \_\_\_\_\_ con la sentenza di divorzio emerge che l'ex marito si è impegnato a versare per ciascun figlio, a titolo di contributi alimentari, l'importo di fr. 900.-- fino al compimento del 6° anno di età, di fr. 1'000.-- dal 7° al 12° anno di età e fr. 1'075.-- dal 13° al 18° anno di età. Nella convenzione è, inoltre, stato precisato che i contributi di mantenimento sono comprensivi dell'assegno familiare (cfr. doc. 25). A tale proposito va osservato che l'art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha il seguente tenore: " Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione." L'art. 285 cpv. 2 Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la commisurazione del contributo per il mantenimento del figlio, prevede: " Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo". Di regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.). Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 41-42 il Consiglio di Stato ha, in particolare, sottolineato che: " Nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi è concordanza circa la questione di sapere se gli assegni familiari debbano essere computati nel reddito del genitore che è titolare del diritto, allo scopo di determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato al pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda se il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono che l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione soltanto se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma non in caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno familiare debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore obbligato al pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile limitatamente al calcolo del contributo di mantenimento per il figlio e non di quello dell'altro genitore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Appello, l'assegno familiare viene di regola dedotto dal fabbisogno del figlio e, quindi, il contributo dovuto dal genitore obbligato al pagamento, si intende già comprensivo degli assegni familiari (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 35-36)." Nel caso in esame, come visto, gli importi per gli alimenti previsti dalla convenzione del 18 aprile 2003, omologata dal Segretario Assessore

della Pretura di \_\_\_\_\_ con la sentenza di divorzio, sono già comprensivi degli assegni di base (cfr. doc. 25). In casu siamo, dunque, confrontati con una fattispecie in cui il Giudice, ai sensi dell'art. 285 CCS, ha disposto diversamente dal pagamento aggiuntivo degli assegni agli alimenti. Dagli atti risulta che l'assicurata percepisce due assegni di base al 50% dal suo datore di lavoro (cfr. doc. 20, 15c). Secondo l'art. 11 LAF se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione (cpv. 1). Ha diritto in via prioritaria, se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che coabita con il figlio (cpv. 2 lett. a). Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAF, poi, al genitore salariato che non ha diritto all'assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall'art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che il figlio dà diritto al massimo a un assegno intero. Pertanto dalla somma mensile di fr. 1'000.--, rispettivamente di fr. 900.--, corrispondenti agli importi stabiliti nella convenzione omologata dal segretario Assessore della Pretura di \_\_\_\_\_ quali alimenti per i figli comprensivi degli assegni di famiglia, a ragione la Cassa ha dedotto l'ammontare di fr. 91.50, pari alla metà dell'importo dell'assegno di base intero (cfr. art. 16 LAF), percepito dall'assicurata per ciascun figlio. Di conseguenza per il mese di marzo 2004 va tenuto conto per \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) di pensioni alimentari dell'importo di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50), pari a fr. 10'902.--annui, e per \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) di fr. 808.50 (fr. 900.-- - fr. 91.50), corrispondenti a fr. 9'702.-- annui (cfr. doc. 44). Non presta, perciò, il fianco a critiche il computo, a titolo di alimenti, di complessivi fr. 20'604.-- (fr. 10'902.-- + fr. 9'702.--; doc. 46), somma del resto non contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I). 2.8. Il reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e art. 20 LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti di essi (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT). Dagli atti si evince che l'assicurata, che è domiciliata a \_\_\_\_\_, è proprietaria di alcuni fondi a \_\_\_\_\_, e meglio per 1/4 del mappale N. 329 RFD, per 1/8 del mappale N. 330 RFD, per 1/4 del mappale N. 352 RFD e per 1/4 del mappale N. 332 RFD (cfr. doc. 7). Soltanto su quest'ultimo si erige un edificio abitativo (cfr. doc. 7; C). Il valore locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è d'altronde imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso dell'abitazione da parte del proprietario. Anche chi non occupa o non dà in locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario ne possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno. Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi. In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/2003 del gennaio 2003 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.). Secondo la circolare n. 15/2003 poi: "il valore locativo viene, di regola, calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e

plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al 60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.). Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70% circa del valore effettivo della pigione". Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1). Le istruzioni per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre che " (...) 2.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91 2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima si applica: - il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della relativa decisione dell'Ufficio stima. 2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima 2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente si applica: - la percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato) e - il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%. ... 2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè: - il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in anni precedenti; - il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni successivi." Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.). Per quanto riguarda la particella n. 332 RFD di \_\_\_\_\_ emerge dall'estratto del Registro fondiario che il valore di stima del fabbricato abitato di 66 mq ammonta a fr. 20'000.-- (cfr. doc. C). La parte di proprietà dell'assicurata è di  $\frac{1}{4}$ , per cui il relativo valore di stima corrisponde a fr. 5'000.--. L'Ufficio stima di \_\_\_\_\_ ha precisato che tale valore è valido dal 1977 quando è entrata in vigore per \_\_\_\_\_ la revisione generale delle stime (cfr. doc. XI; consid. 1.10.). Di conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima e non del 5% come indicato dall'assicurata (cfr. doc. I). Il valore locativo della parte del fondo N. 332 RFD di \_\_\_\_\_ appartenente all'insorgente è, quindi, di fr. 325.-- (6.5% di fr. 5'000.--), contrariamente sia a quanto conteggiato dalla Cassa (fr. 312.--; cfr. doc. 46), che a quanto allegato dall'assicurata (fr. 250.--, cfr. doc. I). 2.9. L'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps prevede quali spese computabili le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. L'art. 31 cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili. Inoltre secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. b Laps, combinato con l'art. 32 cpv. 1 lett. a LT, anche gli interessi ipotecari vengono considerati quale spesa computabile. La spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono

riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.-- (art. 6 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 14). In linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. art. 31 cpv. 4 LT; CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, *L'imposition du revenu et de la fortune*, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122). In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/2003 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%. Nel caso di specie l'edificazione della costruzione risale a prima del 1994 (cfr. consid. 2.8.; doc. C). A titolo di spese di manutenzione del fabbricato va, dunque, considerato l'importo di fr. 81.-- (25% del valore locativo di fr. 325.--). Dagli atti emerge che l'assicurata deve far fronte al pagamento di interessi ipotecari (cfr. doc. 10). Per il 2004 essi ammontano a fr. 3'804.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 10, 46). Tuttavia, come precisato sopra e come evidenziato, peraltro, anche dall'amministrazione (cfr. doc. XII; consid. 1.10.), gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione sono deducibili nella misura massima del reddito della sostanza stessa, maggiorati di fr. 3'000.--. In casu, quindi, l'importo massimo computabile corrisponde a fr. 3'325.-- (valore locativo di fr. 325.-- + fr. 3'000.--). A titolo di interessi ipotecari va conseguentemente conteggiato l'ammontare di fr. 3'244.-- (fr. 3'325.-- - fr. 81.-- spese di manutenzione forfetarie). 2.10. Come visto (cfr. consid. 2.3.), l'art. 9 Laps prevede che la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da più di due persone come quella dell'assicurata - composta della stessa e dei due figli -, pari all'importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%, ossia a fr. 16'560.-- (fr. 13'800.-- + 20% di fr. 13'800.--). Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali : " La spesa per l'alloggio è definita come segue: a) per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie. b) per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie." Nell'evenienza concreta la pigione netta è di fr. 10'800.-- (cfr. doc. 11) che, maggiorata del 15% per le spese accessorie, corrisponde a una spesa per l'alloggio di fr. 12'420.--. Tale importo è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 16'560.--, per cui va computato integralmente, come effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 46). 2.11. Relativamente alle spese professionali della ricorrente, va osservato che la spesa vincolata è costituita, fra l'altro, come già evidenziato (cfr. consid. 2.9.), dalle spese ai sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a Laps; consid. 2.3.). Gli art. 25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività dipendente e indipendente. In particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede: " Le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale. (cpv. 1) Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. (cpv. 2)" Secondo la giurisprudenza le spese per il

conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a). Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e meglio i costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401). Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo " il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo" Per l'art. 3 cpv. 1 lett. a " sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva. b) Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.--l'anno; c) Per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile; (cpv. 1) Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (cpv. 2). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.-- al giorno o fr. 3'000.-- l'anno; cpv. 3)." A titolo di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per l'utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l'utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53). Secondo l'art. 4 del decreto esecutivo " sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio. La deduzione è stabilita come segue: a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa; b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno." (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198). Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198). Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per

prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente. In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzogiorno, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85). Infine dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.). Pertanto, anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95). Di conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 14.-- - fr. 9.--). Nel caso di specie l'assicurata, che abita a \_\_\_\_\_, lavora a \_\_\_\_\_ due giorni alla settimana presso lo studio medico del Dr. med. \_\_\_\_\_, dalle ore 7.45 fino alle 19.00/20.00, quando terminano le consultazioni (doc. 36). Essa si reca al posto di lavoro con la propria automobile. Il Dr. med. \_\_\_\_\_ ha attestato che l'orario di lavoro varia a seconda della mole di lavoro giornaliero e che non può essere stabilito anticipatamente (cfr. doc. 36). La Cassa, in simili condizioni, ha pertanto correttamente tenuto conto dei costi di un autoveicolo privato, e meglio di fr. 3'394.-- (Km 25.1 X 2 giorni X 52 settimane X fr. 0.65 X 2 volte al giorno – andata e ritorno; cfr. doc. 38; A). Vista l'irregolarità degli orari, considerare l'uso del mezzo privato appare, in effetti, nel caso concreto la soluzione più adatta e ragionevole. L'assicurata ha contestato il mancato computo delle spese di doppia economia domestica (cfr. doc. I, consid. 1.6.). Dagli atti di causa risulta che la ricorrente consuma il pranzo presso lo studio medico, non avendo il tempo di rientrare al proprio domicilio. Essa ha asserito di fare la spesa e portare quanto le occorre per il pranzo al lavoro (cfr. doc. 37). In queste circostanze, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo a cui l'assicurata ha effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa. Dato che l'insorgente stessa si porta il pranzo da casa, il relativo costo è già coperto dalla somma prevista per il vitto, quale spesa usuale, nella soglia di intervento. La censura sollevata dalla ricorrente si rivela, pertanto, priva di fondamento. 2.12. Per quanto attiene al premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo della quota cantonale media ponderata. Secondo, poi, l'art. 4 Reg.Laps quale premio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell'assicurazione di base contro le malattie. A titolo di premio della cassa malati, come indicato dall'amministrazione (cfr. doc. XVI; consid. 1.11.)

non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che tale soluzione ha un'incidenza minima sul calcolo del reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all'anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13). L'assicurata e i figli sono affiliati alla cassa malati \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 4-6). Per il 2004 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 5'356.--, che risulta essere inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2004, corrispondente, complessivamente per un adulto e due bambini minori di 18 anni, a fr. 5'580.-- (fr. 3'600.-- + fr. 990.--X 2; cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2004). L'ammontare conteggiato dalla Cassa di fr. 5'356.-- si rivela quindi incensurabile (cfr. doc. 46). 2.13. La Laps all'art. 8 cpv. 1 lett. 1 contempla, fra le altre spese computabili, le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC.

La lista dei costi

computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC che non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Nel caso di specie la Cassa ha computato l'importo di fr. 20.-- equivalente all'imposta personale (cfr. doc. 46, XXI, consid. 1.13.). L'assicurata, pendente causa, ha trasmesso al TCA la notifica di imposta 2003B, da cui si evince che le imposte federali, cantonali e comunali, per il periodo di assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, ammontano globalmente a fr. 1'022.-- (cfr. doc. F). Secondo l'amministrazione la spesa per le imposte potrà essere computata al momento in cui l'insorgente invierà il giustificativo attestante il primo pagamento delle relative rate entro i termini concessi e una dichiarazione che confermi di non avere inoltrato domanda di condono (cfr. doc. XXI; XVI; consid. 1.3.; 1.11.). La Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per l'utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all'art. 8 Laps, sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l'alloggio, spese professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque essere utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24). Conseguentemente la spesa per le imposte va trattata come le altre spese. Essa non è, infatti, stata distinta dalle altre spese a cui deve far fronte un assicurato, bensì è menzionata con gli altri costi computabili nella lista di cui all'art. 8 Laps. Le spese che sono obbligatorie, in quanto previste espressamente dalla legge, come i premi della cassa malati, vengono computate senza che venga richiesta la relativa ricevuta di pagamento. Le imposte devono essere pagate come previsto dalla LT. Se l'ammontare delle imposte non è pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva (cfr. art. 244 LT). E' vero che gli art. 245-246 LT prevedono delle facilitazioni di pagamento dell'imposta, qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il debitore, e il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto nel bisogno. Al riguardo va precisato che l'art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per

analogia i criteri stabiliti dall'ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta. Secondo l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta esiste una situazione di bisogno quando l'intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d'esistenza, non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole. Il cpv. 2 dell'art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia. Tuttavia la Cassa, nel calcolo volto alla determinazione dell'importo dell'assegno integrativo, non deve imputare agli assicurati, omettendo di considerare tra le spese computabili le imposte a loro carico, la semplice possibilità di richiedere una delle facilitazioni contemplate dalla LT. Al contrario le imposte vanno tenute conto nel conteggio dell'assegno. Nel caso in cui, però, un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli deve comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF). L'amministrazione potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte. In simili condizioni nel caso in esame vanno, quindi, computate le imposte a carico dell'assicurata, il cui importo annuo corrisponde a fr. 1'022.--. La ricorrente ha indicato di non avere formulato domanda di condono delle imposte 2003B e che non intende farlo (cfr. doc. XXV; consid. 1.14.). In ogni caso è utile rammentare all'assicurata che nell'ipotesi in cui essa dovesse postulare il condono delle imposte, è tenuta a informarne tempestivamente la Cassa. 2.14. L'insorgente, nell'atto di ricorso, ha asserito di dover far fronte alle spese di cura e di educazione dei figli, i quali durante la sua attività professionale vengono affidati alla nonna materna. Essa ha stimato tali costi in fr. 3'000.-- annui (cfr. doc. I; consid. 1.6.). Come visto (cfr. consid. 2.11.), l'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, prevede che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in particolare, oltre alle spese di trasporto e per i pasti fuori domicilio, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione. Le spese per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito (cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003). Al riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per l'affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica di legge. Nel caso di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la cura dei figli nati nel 1992 e 1998 non possono essere conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo effettuato secondo le modalità introdotte dalla Laps. A tali costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l'ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998). E' in ogni caso utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato, in ogni caso, previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni. Queste disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 quando sono entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari, né il 1° febbraio 2003, data dell'entrata in vigore dei disposti di

legge modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. 2.3.). Il p.to II cpv. 2 della Disposizione transitoria della LAF ha previsto che esse sarebbero entrate in vigore simultaneamente alla nuova legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie, cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 25.6.2002; cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495, 496; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 33). La legge per le famiglie è parzialmente entrata in vigore il 1° dicembre 2004 (cfr. BU 42/2004 del 22 ottobre 2004 pag. 355). Gli art. 47a segg. LAF non sono comunque ancora in vigore. Gli articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il seguente tenore: " Articolo 47a (nuovo) A. Definizione e genere 'E' considerata spesa di collocamento del figlio quella che il collocamento genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa. 2 Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a: a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza; b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. Articolo 47b (nuovo) B. Diritto al rimborso della Spesa 'Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento: a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia; b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile. 2 Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza. Articolo 47c (nuovo) C. Spesa di collocamento 'La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per rimborsata la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. 2 Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa. Articolo 47d (nuovo) D. Procedura 'Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. 2 La richiesta deve essere corredata da documenti che comprovano: a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi; b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio; c) l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di collocamento del figlio. 3 11 Regolamento di applicazione definisce i particolari. Articolo 47e (nuovo) E. Termini per chiedere il 1 Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere rimborso richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della relativa fattura di collocamento. 2 Una restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso." Al riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in particolare quanto segue: " Il rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non

necessariamente a questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia. - Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3 anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di agosto. Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108) (...) " L'estensione del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra questi due servizi dello Stato. Da un lato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori (specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante questi periodi. Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova LMI." (Messaggio citato pag. 110) 2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, relativamente al mese di marzo 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno, sono costituiti dal reddito da attività dipendente dell'assicurata, comprensivo degli assegni di base, di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), dal valore locativo dell'abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di \_\_\_\_\_ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e dagli alimenti versati dall'ex marito per i due figli di complessivi - dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - fr. 20'604.-- (cfr. consid. 2.7.). Globalmente essi sono pari a fr. 53'025.--. La sostanza, già solo dedotto il debito ipotecario, risulta nulla (cfr. doc. 46). Le spese computabili sono, invece, composte delle spese di manutenzione di fr. 81.-- (cfr. consid. 2.9.), degli interessi ipotecari di fr. 3'244.-- (cfr. consid. 2.9.), dei contributi sociali AVS/AI/IPG e AD di fr. 2'846.-- (cfr. consid. 2.6.), del contributo della previdenza professionale di fr. 134.-- (cfr. consid. 2.6.), delle spese professionali di trasporto di fr. 3'394.-- (cfr. consid. 2.11.), del premio della cassa malati di fr. 5'356.-- (cfr. consid. 2.12.), delle imposte di fr. 1'022.-- (cfr. consid. 2.13.) e della pigione di fr. 12'420.-- (cfr. consid. 2.10.). Esse, complessivamente, corrispondono a fr. 28'497.--. Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell'assicurata ammonta a fr. 24'528.-- (redditi computabili di fr. 53'025.-- - spese computabili di fr. 28'497.--). La soglia di intervento per il 2004 della famiglia di RI 1, formata dall'assicurata e dai due figli, come riconosciuto dall'amministrazione (cfr. doc. 46), è pari a fr. 31'810.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700. -- per il titolare del diritto + fr. 7'850.-- per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento + fr. 8260.-- per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento). Gli assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.). In casu, i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 4'516.-- (cfr. doc. 46). Tale ammontare non è del resto stato

contestato dalla ricorrente, nemmeno in sede di reclamo contro la decisione dell'8 marzo 2004 con cui le è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. doc. 17). Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 2'766.-- (fr. 31'810.-- - fr. 24'528.-- - fr. 4'516.--).

L'assicurata ha, dunque, diritto per il mese di marzo 2004 a un assegno integrativo di fr. 230.-- (fr. 2'766.-- : 12 mesi). 2.16. Per quanto attiene al periodo a partire dal mese di aprile 2004, va osservato che l'unico cambiamento intervenuto, rispetto al mese di marzo 2003, è la circostanza che la figlia \_\_\_\_\_, il 7 aprile 2004, ha compiuto sei anni. Nella convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio è stato previsto che dal 7° al 12° anno di età l'importo della pensione alimentare che il padre è tenuto a corrispondere è pari a fr. 1'000.--, comprensiva dell'assegno familiare (cfr. consid. 2.7.; doc. 25). Tenuto, poi, conto del fatto che l'assicurata, lavorando al 50%, percepisce metà dell'assegno di base per la figlia (cfr. consid. 2.5.), a decorrere dal mese di aprile 2004, quali alimenti per \_\_\_\_\_, va considerato l'ammontare di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50), corrispondente a fr. 10'902.-- annui. Tale importo va sommato al contributo alimentare per \_\_\_\_\_, anch'esso di fr. 908.50 mensili. Di conseguenza nel calcolo dell'assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2004 deve essere computato l'ammontare globale di fr. 21'804.--, come peraltro si evince dalla nuova tabella di calcolo allestita dalla Cassa e trasmessa a questa con la risposta di causa (cfr. doc. 52). 2.17. Per quanto concerne, per contro, le altre poste del conteggio, e meglio il reddito del lavoro, il reddito della sostanza immobiliare, le spese di manutenzione, gli interessi ipotecari, i contributi AVS/AI/IPG e AD, il contributo della previdenza professionale, le spese professionali, il premio della cassa malati, le imposte e la pigione, vale quanto esposto in merito al mese di marzo 2004 (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.10.). Pertanto, a partire dal mese di aprile 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno, sono composti del reddito da attività dipendente dell'assicurata comprensivo degli assegni di base di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), del valore locativo dell'abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di \_\_\_\_\_ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e degli alimenti versati dall'ex marito per i due figli di - dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - complessivi fr. 21'804.-- (cfr. consid. 2.7.). Complessivamente essi ammontano a fr. 54'225.--. La sostanza, come già esposto è nulla (cfr. doc. 46). Le spese computabili, invece, corrispondono a quelle per il mese di marzo 2004, e quindi sono pari a fr. 28'497.-- (cfr. consid. 2.15.). Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell'insorgente ammonta a fr. 25'728.-- (redditi computabili di fr. 54'225.-- - spese computabili di fr. 28'497.--). La soglia di intervento per il 2004 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.15.), è di fr. 31'810.--. Gli assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.). I sussidi della cassa malati sono pari a fr. 4'516.-- (cfr. consid. 2.15.). La lacuna di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 1'566.-- (fr. 31'810.-- - fr. 25'728.-- - fr. 4'516.--). La ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di aprile 2004 a un assegno integrativo di fr. 130.-- (fr. 1'566.-- : 12 mesi). 2.18. L'assicurata, vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; doc. I) relativa alla parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.

contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97). 2.19. Per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). Secondo il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della difesa d'ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore. L'art. 3 della citata legge prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." " 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS). Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all'art. 61 lett. f LPGGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Infatti l'art. 61 lett. f LPGGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza. L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata). Non è determinante che l'indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale. L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490). Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale ("prozessleitender Entscheid") non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b). 2.20. Nel caso di specie con la presente sentenza è stato riconosciuto il diritto dell'assicurata di percepire un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 130.-- dal mese di aprile 2004. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di un genitore e di due figli di 6 e 12 anni ammonta a fr. 2'100.--, pari a fr. 25'200.—annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%. Inoltre nel calcolo dell'assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Di conseguenza, in casu, dal fatto che l'assicurata abbia diritto a un assegno integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr. consid. 2.15.; 2.17), non si può concludere che essa sia indigente ai fini dell'assistenza giudiziaria. Va, quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Il

reddito dell'assicurata è costituito dallo stipendio netto, comprensivo degli assegni di base, di fr. 2'245.-- (fr. 32'096.-- - contributi sociali : 13 mensilità, cfr. consid. 2.5.), dagli alimenti di fr. 1'817.-- (cfr. fr. 21'804.-- : 12 mesi; consid. 2.7.) e dell'assegno integrativo di fr. 130.-- mensili. Con un reddito di fr. 4'192.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 2'100.-- quale importo base mensile per l'assicurata e i suoi due figli di sei e dodici anni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tali importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001). Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese, più fr. 50.-- al mese per il riscaldamento, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 80.--, già dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. 4, 5, 6, consid. 2.15.), e le spese professionali di trasporto di fr. 283.-- (fr. 3394.-- : 12 mesi, cfr. consid. 2.11.), per cui si ottiene un onere globale di fr. 3'413.--. L'eccedenza mensile sarebbe, dunque, di fr. 779.-- (fr. 4'192.-- - fr. 3'413.--) da cui vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr. 85.-- al mese (fr. 1'022.-- : 12 mesi; cfr. consid. 2.13.). Anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'100.-- determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, risulterebbe – dedotte pure le imposte - comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese. Nella STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all'importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In particolare l'Alta Corte ha rilevato: " (...) 4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle complete per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50. 4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.\_\_\_\_\_, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente)." (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.) Di conseguenza, nell'evenienza concreta, considerata l'eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese, la gratuità della procedura, l'assenza di ripetibili da versare e, al contrario, il fatto che l'assicurata abbia diritto a delle ripetibili parziali di fr. 400.--, il TCA deve concludere che l'assicurata può saldare le spese legali ratealmente e in un termine adeguato senza cadere in uno stato di indigenza. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza dev'essere respinta.

2.21. Il TCA rileva, infine, che l'assicurata aveva postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio in sede di reclamo contro la decisione formale dell'8 marzo 2004 che le aveva accordato un assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. consid. 1.2., 1.3.). La Cassa ha respinto tale istanza con decisione del 27 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5.). Tale provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato. Infatti l'assicurata, tramite l'avv. RA 1, benché nell'atto ricorsuale abbia menzionato, contestandole, le motivazioni dell'amministrazione per rifiutare l'assistenza giudiziaria, non ne ha impugnato la decisione. Ciò risulta sia dal petitum che nulla indica a proposito dell'assistenza giudiziaria davanti all'amministrazione, che dall'intestazione dell'impugnativa, dove è stato espressamente indicato che il ricorso era indirizzato "avverso la decisione del 27 agosto 2004 dello IAS, Cassa cantonale per gli assegni integrativi, con cui è stato parzialmente respinto il reclamo 7/9 aprile 2004, con cui è stato riconosciuto un diritto all'assegno integrativo, per il mese di marzo 2004 e da aprile 2004 in poi" (cfr. doc. I). Non è invece stata indicata la decisione del 27 agosto 2004 con cui è stata respinta l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. A titolo abbondanziale giova, in ogni caso, segnalare che questa Corte si è pronunciata in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66, pubblicata in R DAT I-2001 N. 14. Il TCA, fondandosi sull'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull'art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il patrocinio di un legale risulta necessario. Inoltre dal 30 luglio 2002 l'art. 1 Lag contempla che la Legge disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali. Come visto (cfr. consid. 2.19.), giusta l'art. 3 cpv. 1 della citata legge l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone. Il Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria prevede che l'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è coinvolto in una

procedura giudiziaria contenziosa. L'assistenza giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag). Per quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGa, in vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia: " La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. (cpv. 1) L'assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2) Finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3) Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)" Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4). In una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, pure, confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo fattuale. In casu per gli stessi motivi menzionati al consid. 2.19., l'indigenza non potrebbe comunque essere ammessa. Pertanto l'assistenza giudiziaria non poteva in ogni caso essere concessa. Nel caso in esame, infine, in applicazione analogica dell'art. 52 cpv. 3 LPGa, nonostante il reclamo dovesse essere parzialmente accolto, non vanno accordate ripetibili per l'iter davanti alla Cassa. In effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGa prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.). Il TFA, nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari. In concreto, da un lato, l'assicurata, come visto, nella procedura di reclamo non poteva in ogni caso essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Dall'altro, anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.